

MOTIVAZIONE

Il ricorso è stato accolto in parte per le considerazioni che seguono:

1. Preliminarmente, con riferimento alla disciplina applicabile al caso di specie, deve ritenersi corretto l'inquadramento sotto il profilo dell'art. 2033 c.c.

Infatti, se certo non può dirsi applicabile al caso per analogia la particolare normativa in materia pensionistica, trattandosi di legge speciale, ne consegue che dovrebbe valere il disposto della norma indicata, in quanto residuale (sul punto, *ex multis*, Cassazione civile, sez. lav., 19 agosto 2003, n. 12146: «*Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'Inps in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titolo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche*»).

2. Nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce che l'operato dell'amministrazione, sarebbe illegittimo, in quanto il procedimento e gli atti relativi non permetterebbero alla destinataria di conoscere i motivi della ripetizione effettuata.

La stessa ripetizione sarebbe avvenuta a distanza di circa 15 anni dall'accoglimento della domanda di ricostituzione della carriera della ricorrente, in spregio della normativa che prevede un termine di 480 giorni per completare le operazioni di ricostituzione.

Il pagamento asseritamente avvenuto in misura maggiore rispetto al dovuto è dipeso da un errore della stessa Amministrazione, errore non riconoscibile dalla sig.ra [redacted] con la conseguenza che il datore non potrebbe agire con la ripetizione.

Che per le modalità e la tempistica del recupero e del previo accertamento, sussiste la buona fede dell'*accipiens* che impedirebbe la ripetizione.

Le somme sono state richieste al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Per parte di esse è decorsa la prescrizione decennale.

In via pregiudiziale, è fondata l'eccezione di prescrizione mossa dal ricorrente.



Sul punto, non vi è dubbio che il primo atto idoneo ad interrompere il termine decennale sia stata l'ingiunzione comunicata il 19 gennaio 2013 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), con la conseguenza che non possono essere ripetuti gli importi versati in eccesso prima del 19 gennaio 2003.

Peraltro, non possono essere condivise le censure mosse dall'amministrazione resistente, in quanto la giurisprudenza richiamata dalla stessa attiene al diverso caso della non irripetibilità del pagamento di un debito prescritto, mentre nell'ipotesi oggetto di giudizio si valuta la prescrizione dell'azione di ripetizione, che pacificamente anche per la PA è sottoposta al termine decennale (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 10/04/2012, n. 2067: «*La ripetizione di somme di danaro corrisposte dalla Pubblica amministrazione al proprio dipendente in eccedenza rispetto al dovuto configura un atto paritetico che, in base al principio sancito dall'art. 2033 c.c., e salvo le preclusioni derivanti da prescrizione, deve essere sempre disposto atteso che l'indebito è tale per l'immediato contrasto con la norma che regola l'obbligazione retributiva, e non perché siano stati adottati atti illegittimi di pagamento*»).

3. Sempre nel merito, è fondata l'eccezione della parte ricorrente circa il fatto che la ripetizione possa avere ad oggetto solo le somme nette percepite dal lavoratore e non quelle comprensive degli oneri fiscali e contributivi, in quanto, non essendo mai entrati nel patrimonio dell'accipiens, non possono averlo arricchito (cfr., oltre alla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, Consiglio di Stato, sez. III, 04/07/2011, n. 3984: «*Il recupero da parte dell'Amministrazione delle somme indebitamente erogate ad un proprio dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali*»).

Al contrario non possono essere condivise le ulteriori doglianze della difesa della sig.ra

Infatti, è noto che per quanto concerne il procedimento di recupero dell'indebite retribuzioni versate dall'amministrazione al dipendente, stante il carattere di doverosità che lo assiste, non sono rilevanti i vizi procedurali lamentati (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 31/05/2013, n. 2986: «*Ai sensi dell'art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di recupero di somme indebitamente corrisposte dall'Amministrazione ai propri dipendenti la mancata previa comunicazione dell'avvio del procedimento configura un vizio di quest'ultimo non viziante,*



trattandosi di atto doveroso, vincolato e non autoritativo e l'eventuale mancanza della comunicazione non influisce sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio e paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni riguardo l'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione e richiedere una modifica delle modalità di recupero»; nonché, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 28/06/2013, n. 1920: «I provvedimenti di recupero di somme indebitamente corrisposte dall'Amministrazione ad un proprio dipendente sono vincolati, sicché, ai sensi dell'art. 21- octies , l. 7 agosto 1990 n. 241, l'eventuale mancanza della partecipazione al procedimento per omissione della comunicazione di avvio del procedimento non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio e paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni contrarie all'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione; infatti, attraverso tali provvedimenti l'amministrazione esercita un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate»).

5. Per quanto concerne il rispetto delle regole della buona fede, le stesse sono previste per particolari tipologie di indebito (pensionistico) e, dunque non possono essere estese in maniera analogica, con la sola eccezione della valutazione in ordine all'obbligo dell'amministrazione di non gravare in maniera pesante sui diritti dell'accipiens, laddove la percezione indebita sia avvenuta a causa di un errore della stessa PA.

Nel caso di specie, effettivamente, la ricorrente ben conosceva il carattere provvisorio e non definitivo della ricostruzione di carriera operata circa quindici anni prima, carattere provvisorio, peraltro, necessario proprio al fine di consentire all'amministrazione scolastica di rispettare i tempi per procedere all'evasione delle numerose richieste di ricostruzione di carriera che pervengono dai dipendenti.

In un tale contesto, allora, può dirsi che il termine di prescrizione per un debito tutto sommato non rilevantisimo come importo, risulta essere una limitazione sufficiente ad evitare che il lavoratore subisca disagi o compromissioni delle proprie esigenze, potendosi dire rispettato



l'obbligo gravante in tal senso sulla PA (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2012, n. 4505: «La ripetizione di somme indebitamente percepite, seppur percepite in buona fede, rappresenta un atto dovuto sotto il profilo pubblicistico in quanto l'erogazione di tali somme costituisce un danno per l'Amministrazione consistente nell'erogazione di danaro pubblico senza titolo, con ingiustificato vantaggio del dipendente; tuttavia, l'Amministrazione deve procedere con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita del debitore»).

6. In conclusione, allora, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme versate alla ricorrente anteriormente al 19 gennaio 2003 e deve riconoscersi la ripertibilità dei restanti importi solo nel loro ammontare al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Potenza, 17/12/2013

Il giudice

dr. Leonardo Pucci

